



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto: **COMUNE DI PRATO**

Titolo: **GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E
FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI PRATO**

Fase: ESECUTIVO

Assessore ai lavori pubblici	Valerio BARBERIS
Settore PI - Lavori pubblici	Servizio Lavori Pubblici
Dirigente del servizio	Arch. Emilia QUATTRONE
Responsabile Unico del Precedimento	Geom. Stefano TOTTI

Progettisti

Progettista opere impiantistiche
Ing. FRANCO CECCONI
Ing. IURI BALDI

Collaboratore
Ing. SAMUELE GARRITANO

TAVOLA:
Capitolato speciale di appalto

Spazio riservato agli uffici:



**SERVIZIO MOBILITA', POLITICHE ENERGETICHE
E GRANDI OPERE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI PRATO**

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Stefano Totti

Progetto: Ing. Franco Cecconi
Ing. Iuri Baldi
Ing. Samuele Garritano - collaboratore

a) Importo lavori manutenzione ordinaria (base d'asta)	€. 414.000,00
b) Importo lavori manutenzione straordinaria di pronto intervento (base d'asta)	€. 330.000,00
c) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€. 51.000,00
Totale appalto (a + b + c)	€. 795.000,00

Prato, luglio 2015

SOMMARIO

Parte 1 – NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
 - 1.1 – Gestione tecnica e chiamate
 - 1.2 – Manutenzione Ordinaria
 - 1.3 - Verifiche impiantistiche
 - 1.4 – Servizi accessori ricompresi nel prezzo dell'appalto
- Art. 2 Manutenzione straordinaria
- Art. 3 Durata dell'appalto
- Art. 4 Condizioni economiche
- Art. 5 Condizione di pagamento
- Art. 6 Condizioni preliminari e consegna del servizio
- Art. 7 Aumenti o diminuzione degli impianti in gestione
- Art. 8 Reperibilità
- Art. 9 Registro del fabbricato
- Art. 10 Prescrizioni tecniche generali di esecuzione delle attività
- Art. 11 Energia elettrica – Acqua
- Art. 12 Materiali e apparecchiature
- Art. 13 Impiego di prodotti chimici e gestione rifiuti
- Art. 14 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
- Art. 15 Disegni
- Art. 16 Dichiarazioni e certificazioni
- Art. 17 Stato finale e collaudo dei lavori

Parte 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 18 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto
 - 18.1– Allegati al Capitolato Speciale d'Appalto
- Art. 19 Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 20 Cessione del contratto e cessione dei crediti
- Art. 21 Fallimento dell'appaltatore
- Art. 22 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Direttore di Cantiere – Organizzazione minima dell'attività
- Art. 23 Comunicazioni tra le parti contraenti
- Art. 24 Penali
- Art. 25 Definizione delle controversie
- Art. 26 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
- Art. 27 Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori
- Art. 28 Spese contrattuali, imposte, tasse

Parte 3 – DISCIPLINA DEI LAVORI

- Art. 29 Termine per l'ultimazione dei lavori del singolo intervento
- Art. 30 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- Art. 31 Termini per il Collaudo o per l'accertamento della Regolare Esecuzione
- Art. 32 Presa in consegna dei lavori ultimati
- Art. 33 Proroghe sui singoli interventi
- Art. 34 Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori
- Art. 35 Sospensioni ordinate dal RUP
- Art. 36 Lavori a misura
- Art. 37 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Parte 4 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 38 Subappalto
- Art. 39 Responsabilità in materia di subappalto
- Art. 40 Pagamento dei subappaltatori

Parte 5 - ANTICIPAZIONE, CAUZIONI E GARANZIE

- Art. 41 Anticipazione
- Art. 42 Cauzione provvisoria
- Art. 43 Cauzione definitiva
- Art. 44 Riduzione delle garanzie
- Art. 45 Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

Parte 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 46 Norme di sicurezza generali
- Art. 47 Documenti di identificazione
- Art. 48 Sicurezza sul luogo di lavoro
- Art. 49 Piani di sicurezza
- Art. 50 Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)
- Art. 51 Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

Parte 7 - NORME FINALI

- Art. 52 Obblighi dell'appaltatore prima della consegna dei lavori
- Art. 53 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
- Art. 54 Orario di lavoro
- Art. 55 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
- Art. 56 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
- Art. 57 Custodia dei cantieri

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto, la conduzione, la manutenzione ordinaria e parte della manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e di trasmissione dati a servizio degli immobili di cui all'allegato A e degli impianti fotovoltaici del Comune di Prato di cui all'allegato B, chiamati generalmente nel presente capitolato "impianti".

In particolare sono comprese nel seguente appalto tutte le attività di seguito descritte ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e la manutenzione straordinaria di cui all'art. 2.

In dettaglio, nell'ambito del presente appalto si considera "impianto elettrico di un edificio" l'insieme dei componenti costituenti l'impianto elettrico a valle della fornitura/e di energia dell'edificio considerato fino alle prese di energia incluse, agli utilizzatori elettrici fissi, questi ultimi esclusi, fatta eccezione per gli apparecchi di illuminazione per luce normale e di emergenza, ventilatori, aspiratori ecc.

Sono altresì esclusi eventuali quadri di comando e controllo di apparecchiature meccaniche (pompe sollevamento acqua, ecc.).

Si considera impianto di trasmissione dati l'insieme dei componenti costituenti il cablaggio strutturato (armadi di rete, cavi, prese ecc.) ad uso sia della fonia che dei dati, esclusi i soli apparati attivi di rete collegati.

Si considera impianto fotovoltaico l'insieme costituito da moduli, inverter, quadri elettrici e linee di collegamento necessari per la produzione di energia elettrica da fonte solare fino al quadro generale dell'edificio e quant'altro installato a corredo degli impianti stessi (es: inseguitore fotovoltaico, sistema di monitoraggio in remoto, display, sensori di rilevamento, ecc.).

1.1 Gestione tecnica e chiamate

L'appaltatore dovrà avere una sede operativa nella quale dovranno essere attivi almeno due PC collegati ad internet (una di riserva all'altra).

Le suddette postazioni informatiche avranno lo scopo di gestire le chiamate di intervento da parte dell'utente mediante il programma del Comune "Fidia"; la messa in servizio di detto programma e la formazione del personale dell'appaltatore è a cura del Comune di Prato. Almeno due addetti dell'appaltatore dovranno essere in grado di gestire il programma "Fidia".

Inoltre l'appaltatore dovrà:

- a) Indicare un numero telefonico al quale sia garantita la reperibilità tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24.
- b) Garantire l'intervento richiesto per difetto di funzionalità dell'impianto entro **1 ora** dalla chiamata "Fidia" o telefonica.
- c) Comunicazione agli Uffici Tecnici competenti delle cause ostative alla riparazione del guasto entro 2 ore dall'accertamento delle cause stesse e relativa comunicazione del cronoprogramma dei lavori necessari al ripristino della situazione di corretto funzionamento.
- d) Essere disponibile a incontri nei plessi in gestione dietro semplice richiesta dell' A.C. (entro due ore se la suddetta richiesta rientra nel normale orario di lavoro, o entro il giorno successivo in caso contrario).
- e) Annotare l'orario e la data di ogni intervento da parte del personale addetto nel registro del fabbricato presente in ogni plesso ed eventualmente Istituirlo qualora il plesso ne fosse sprovvisto;
- f) Presentare entro il termine di ciascun anno di gestione l'aggiornamento dello stato di consistenza e conservazione degli impianti e dei loro componenti a servizio degli immobili riportati nell'Allegato A (imp. Elettrici e di trasmissione dati) e nell'allegato B (imp. Fotovoltaici). Il documento indicante la suddetta consistenza, diviso per immobile, dovrà indicare le caratteristiche necessarie ad identificare tecnicamente ciascun componente presente: quadri, prese, apparecchi di illuminazione, comandi luce, ecc.

- g) Nominare un responsabile tecnico unico, il quale dovrà essere reperibile telefonicamente durante le ore lavorative, essere disponibile ad effettuare sopralluoghi nella giornata stessa della chiamata dietro semplice richiesta della A.C.; il suddetto soggetto rappresenterà il referente tecnico per l'Amministrazione per l'appalto in oggetto.
- h) Gestire in locale o in telegestione se possibile i sistemi di supervisione degli impianti dove installati.
- l) Dare dovuta assistenza di elettricista alla ASL o ad Ente notificato durante la verifica dell'impianto di terra negli immobili in gestione ai sensi del DPR 462/01;

1.2 Manutenzione ordinaria

Si definiscono nell'ambito del presente appalto "manutenzione ordinaria" le seguenti attività:

- 1) La gestione tecnica di cui al punto precedente;
- 2) Gli interventi effettuati dietro chiamata che non necessitano la sostituzione di componenti **fatta eccezione** per:
 - a) Fornitura e posa in opera di Lampade ordinarie e di emergenza;
 - b) Fornitura e posa in opera di plafoniere di emergenza del tipo autoalimentato (dello stesso tipo di quella sostituita) e/o suoi componenti rivelatesi non più funzionanti durante verifiche di cui al punto 1.3 o segnalati da questo ufficio.
 - c) Fornitura e posa in opera di placche, supporti e interruttori/deviatori/invertitori/pulsanti per comando luce o similare, prese di energia e trasmissione dati / telefoniche di qualsiasi tipo;
 - d) Fornitura e posa in opera di viti, tasselli, staffe, minuteria metallica in genere;
 - e) Fornitura e posa in opera di morsetti, coperchi scatole di derivazione /connessione, cavi e condutture (tubazioni, canali porta cavi / uso battiscopa, ecc.) fino a 10m (escluso ampliamenti);
 - f) Smontaggio, alienazione e smaltimento dei componenti difettosi di cui ai punti precedenti (da "a" a "e").
- 3) L'esecuzione delle manutenzione periodica programmata e delle verifiche puntualmente dettagliate del seguente paragrafo "1.3 – Verifiche impiantistiche".
 Nell'esecuzione della manutenzione periodica programmata, allo scopo di pervenire ad efficaci interventi manutentivi anche nell'ambito di una eventuale programmazione complessiva, è necessario che l'appaltatore effettui, durante tale attività, la verifica della funzionalità delle componenti impiantistiche degli edifici compresi in contratto segnalando con documentazione fotografica, relazione tecnica e valutazione economica di massima su supporto informatico concordato con l'A.C. l'eventuale stato di degrado delle stesse.
- 4) Tutto quanto previsto nel disciplinare tecnico specifico per gli impianti fotovoltaici, allegato al presente capitolato sotto la lettera C

Nello specifico, per gli impianti elettrici sono comprese tutte le operazioni di verifiche periodiche e manutenzione programmata elencate nella scheda di cui all'allegato D, e per gli impianti fotovoltaici tutte le operazioni di cui alla scheda di manutenzione allegato E. Le schede dei suddetti allegati andranno utilizzate dal manutentore come "scheda lavori" da riempire e firmare, annotando la data di intervento; L'appaltatore provvederà a inviare semestralmente copia all' AC delle suddette schede.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si precisa che sono compresi nella presente voce e quindi compensati nel canone annuo fisso ed invariabile le seguenti attività.

- a) Tutte le operazioni menzionate al successivo paragrafo 1.3 (verifiche impiantistiche) se non diversamente specificato.
- b) Il tempo necessario per individuare e segnalare all'A.C. la causa e l'entità di un guasto, di qualsiasi natura, negli impianti oggetto del presente appalto.
- c) La sostituzione di tutti i componenti dell'impianto non funzionanti oltre quelli descritti al precedente punto 2), che hanno un prezzo di listino al lordo del ribasso d'asta offerto in gara ed esclusa la manodopera, in riferimento ai prezzi previsti dal presente CSA, inferiore a € 100,00. Il prezzo di riferimento è quello del singolo componente anche se vengono

sostituiti più componenti nello stesso impianto. La manodopera necessaria alle attività di cui sopra risulta compensata nel canone annuo fisso ed invariabile.

Per l'espletamento di tutte le attività previste dal presente articolo e dai successivi artt. 1.3 e 1.4 l'impresa è obbligata a garantire la presenza / disponibilità, durante il normale orario lavorativo, di almeno n. 4 operai elettricisti specializzati.

Inoltre l'impresa dovrà annualmente presentare un elenco degli interventi effettuati, divisi per plesso evidenziando i materiali sostituiti.

1..3 Verifiche impiantistiche

Sono comprese nel seguente appalto tutte le verifiche impiantistiche sotto specificate.

Verifiche da effettuare negli edifici scolastici ed in altri edifici in genere, (guida CEI 64-52):

VERIFICHE SEMESTRALI

- Efficienza degli apparecchi di emergenza del tipo autoalimentato (accensione e tempo di autonomia) e di eventuali sorgenti di energia di sicurezza.
- Prove interruttori differenziali con il tasto di prova
- Impianti di sicurezza: prova di funzionamento dello sgancio di emergenza ENEL e/o di altre eventuali fonti di energia

VERIFICHE TRIENNALI

- Esame a vista d'insieme (integrità isolamenti, connessione, nodo di terra, ecc.),
- Serraggio dei morsetti nei quadri ed alle prese con portata maggiore di 16A
- prova di continuità conduttore di protezione su un campione significativo maggiore del 20%,
- prova strumentale dei dispositivi differenziali;
- misura della resistenza di terra e verifica del coordinamento Terra – Differenziali.

Verifiche da effettuare negli edifici pregevoli per rilevanza storica o artistica (norma sperimentale CEI 64-15):

VERIFICHE SEMESTRALI

- Efficienza degli apparecchi di emergenza del tipo autoalimentato (accensione e tempo di autonomia) e delle sorgenti di energia di sicurezza
- Prove interruttori differenziali con il tasto di prova;
- Impianti di sicurezza quali: prova sgancio di emergenza ENEL e/o di altre eventuali fonti di energia.

VERIFICHE ANNUALI

- Esame a vista d'insieme (integrità isolamento, connessione, nodo di terra, ecc.)
- Serraggio dei morsetti nei quadri ed alle prese con portata maggiore di 16A
- prova di continuità del conduttore di protezione su un campione significativo maggiore del 20%

VERIFICHE TRIENNALI

- Verifica strumentale dei dispositivi differenziali,
- Misura della resistenza di terra e verifica del coordinamento Terra – Differenziali

Verifiche da effettuare sugli impianti utente soggetti a tensione superiore a 1KV - (Cabine) - (CEI 11-1):

La verifica che dovrà essere triennale consistente in:

- Richiesta ad Enel dei dati di ingresso significativi in data non antecedente 60gg dalla presente verifica (Corrente di guasto a terra, tempo di eliminazione del guasto, tipo di esercizio del neutro, possibilità di considerare l'impianto all'interno di zona classificata in "terra globale")
- Misura della resistenza di terra con il metodo Volt- Amperometrico utilizzando una strumentazione idonea e certificata per questo uso.
- Rilascio di specifica relazione tecnica a firma di professionista abilitato che illustri in modo adeguato l'operazioni di misura effettuate e la verifica del coordinamento delle protezioni, in funzione dei dati di ingresso forniti da Enel e misurati, in ottemperanza della norma CEI 11-1.

Verifiche semestrali

- Controllo a vista dell'insieme delle apparecchiature per verificare che non presentino alterazioni che ne pregiudichino il buon funzionamento, nel caso si rilevi la presenza di topi dovranno essere posate esche avvelenate da parte di ditta specializzata;
- Verifica del buon funzionamento delle serrature; dei locali e degli interblocchi;
- Verifica efficienza impianto di rifasamento (esame a vista condensatori e verifica led sul quadro) con riscontro sulle bollette ENEL;
- Verifica carico equilibrato sulle 3 fasi (Voltmetro + 3 Amperometri);
- Verifica di tutti i serraggi dei cavi agli interruttori installati sul quadro B.T. con chiave dinamometrica e controllo dei capicorda conduttori affinché non presentino tracce di bruciature o surriscaldamento;
- Pulizia di tutte le parti interne dei quadri eliminando la polvere dalle sbarre, dai contatti, dagli strumenti e pulizia dei contatti di potenza dei sezionatori nei quadri di M.T. e ripristino strato di vasellina;
- Verifica di tutto il complesso dei circuiti ausiliari di protezione e controllo;
- Controllo dello stato dei fusibili, degli interruttori automatici di protezione e dei differenziali, delle lampade di segnalazione, ecc.,
- Controllo delle sorgenti ausiliarie (es. uscite da batterie o gruppo elettrogeno);
- Controllo della manovra meccanica dei relè di protezione (pulsante di sgancio VV. FF.)
- Controllo dello stato di funzionamento della strumentazione (strumenti a vista sporchi, starati, bruciati ...)
- Verifica della perfetta esecuzione dei movimenti meccanici dei sezionatori e degli interruttori generali sui quadri M.T. e B.T. con esecuzione delle manovre manuali per accertare che non siano incollati o sfiammino.
- Controllo accurato dello stato dei cavi sulle passerelle portacavi e verifica di eventuali danneggiamenti meccanici o di altra natura o segnali di incipiente invecchiamento con riscontro di eventuali sovratemperature;
- Inversione dei trasformatori per il funzionamento alternato (se previsto)
- Prova di isolamento dei cavi di potenza;
- Verifica del serraggio delle giunzioni bullonate dell'impianto e loro protezione con strato di vasellina, e controllo del collegamento di terra di tutte le masse metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici;
- Verifica degli impianti ed apparecchi di illuminazione sussidiaria e di emergenza;
- Verifica della segnaletica di sicurezza installata all'interno ed all'esterno dei locali;
- Verifica della perfetta integrità delle dotazioni di sicurezza (barriere, pedane, guanti, ecc.)
- Pulizia degli ambienti, degli scomparti, dei cunicoli passacavi, ecc.

Verifiche aggiuntive oltre a quelle già citate

- Luoghi di pubblico spettacolo (CEI 64-8/7 sez. 752.6):

Dovrà essere effettuata una ispezione generale visiva dell'impianto prima di ogni manifestazione ed ispezione della stessa tipologia, ma molto più accurata, almeno una volta l'anno.

- Sistemi di protezione contro i fulmini (CEI 81-1 artt. 4.1.1 e 4.1.2):

Verifica visiva dell'impianto, misura della resistenza di terra, prove di continuità a campione; il tutto deve essere eseguito entro il primo anno contrattuale e da ripetere ogni dieci anni.

- Luoghi con pericolo di esplosione

Oltre alle verifiche sopra descritte si dovrà:

Negli impianti nei quali è funzionante il controllo di temperatura o dell'atmosfera mediante sistemi di rilevazione elettronici, la prova di funzionamento di questi sistemi deve essere mensile. In ottemperanza alla Guida CEI 64 fasc. 3683 o a suoi futuri aggiornamenti.

Verifiche di gruppi elettrogeni e UPS

1. Reperimento del libretto d'uso e manutenzione dell'apparecchiatura, da porre in apposita custodia sul posto e da consegnare al Direttore di Progetto.
2. Esecuzione, con personale abilitato, delle visite necessarie per verificare il regolare funzionamento, meccanico ed elettrico, del gruppo, la pulizia delle apparecchiature e degli ambienti, il rifornimento di carburante, ecc. ;
3. Verifica periodica, **con cadenza semestrale**, con accertamento della perfetta efficienza e funzionalità di tutti i dispositivi di manovra, di sicurezza, di segnalazione, ecc. In particolare

dovranno essere eseguite, a secondo delle varie tipologie di installazione e potenza dei gruppi, le seguenti prestazioni:

- *Controllo a vista delle apparecchiature per verificare che non presentino alterazioni che ne pregiudichino il buon funzionamento, con particolare riguardo alle aperture di areazione e scarico;*
- *Verifica del buon funzionamento delle serrature; dei locali e degli eventuali interblocchi;*
- *Verifica di tutti i serraggi dei cavi e controllo dei capicorda conduttori affinché non presentino tracce di bruciature o surriscaldamento;*
- *Pulizia di tutte le parti interne eliminando la polvere, residui oleosi, ecc. dai contatti, dagli strumenti, dai condotti, ecc.*
- *Verifica di tutto il complesso dei circuiti ausiliari di protezione e controllo;*
- *Controllo dello stato delle batterie di avviamento, degli eventuali alimentatori, dei preriscaldatori del carburante, ecc.;*
- *Controllo dello stato dei fusibili, del regolatore di tensione, dell'alternatore, degli interruttori automatici di protezione e dei differenziali, delle lampade di segnalazione, ecc.,*
- *Controllo dello stato di funzionamento della strumentazione (strumenti a vista sporchi, starati, bruciati ...)*
- *Prova manuale di funzionamento a vuoto e sotto carico, con rilievo dei parametri di funzionamento;*
- *Prova di funzionamento in automatico, con verifica degli automatismi di scambio e degli interblocchi;*
- *Verifica della segnaletica di sicurezza installata all'interno ed all'esterno dei locali;*
- *Verifica della perfetta integrità delle dotazioni di sicurezza (barriere, pedane, guanti, ecc.)*
- *Controllo dei livelli, ed eventuale reintegro, di olio, carburante, refrigerante, ecc. compreso le eventuali operazioni di spurgo aria, ecc.;*
- *Verifica e pulizia dei filtri aria, olio e carburante;*
- *Verifica delle tensioni delle cinghie e gioco delle valvole/bilancieri;*
- *Controllo della pompa di iniezione e pulizia degli iniettori;*
- *Lubrificazione dei bilancieri e degli steli delle valvole, ingrassaggio dei cuscinetti, ecc.;*
- *Pulizia e verifica del motorino di avviamento e alternatore*
- *Ogni altra operazione di dettaglio per accertare la completa efficienza della parte meccanica ed elettrica della macchina **secondo le specifiche indicate dal costruttore.***

L'Appaltatore si assume la responsabilità di eseguire tutte le verifiche, compresa l'analisi dei risultati, in ottemperanza alle norme e guide CEI vigenti; Eventuali carenze normative sulle metodologie di verifica e di analisi dei dati misurati saranno sopperite facendo riferimento alla letteratura tecnica più autorevole (Pubblicazioni Tuttonormel", ecc.).

Tutte le verifiche, senza nessuna eccezione, devono essere annotate sul **Registro del Fabbriato**, riportando la data di esecuzione e la firma di professionista abilitato o del "Responsabile Tecnico" di impresa qualificata ai sensi della L.37/08.

La D.L. si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore di effettuare le verifiche in Sua presenza e/o di relazionare sulle metodologie di verifica e/o di misura effettuate.

Tutte le verifiche dovranno risultare documentate da apposito verbale di verifica con allegate le schede riportanti i risultati delle misure effettuate (allegato D).

I suddetti verbali di verifica dovranno essere firmati dal responsabile tecnico dell'impresa o da professionista abilitato dove previsto e trasmessi al competente ufficio dell'Amministrazione Comunale.

Le verifiche triennali dovranno essere effettuate durante il primo anno di gestione.

1.4 – Servizi accessori ricompresi nel prezzo dell'appalto

- L' A.C. potrà richiedere sopralluoghi specifici, al fine di verificare situazioni individuate e/o segnalate potenzialmente pericolose, oppure per ottenere proposte di soluzione a problemi manutentivi particolari. I sopralluoghi, potranno interessare tutti gli edifici, aree di pertinenza e luoghi oggetto del presente appalto.

- L' A.C. richiederà ogni sopralluogo tramite contatto telefonico o l'invio di e-mail.
- L'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare i sopralluoghi entro i termini richiesti dalla A.C., e comunque entro il termine massimo di giorni 3 dalla richiesta - pena l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo, così come previsto all'art. 24 - oltre a fornire tempestivamente, anche per via telematica, un rapporto sul sopralluogo, le proposte di soluzione, una stima economica a cui potrà o meno seguire un ordine di computo, la documentazione fotografica e quant'altro necessario o richiesto.
- Il costo dei sopralluoghi da effettuare su richiesta, si intende ricompreso nel canone annuo manutentivo.

Computi metrici estimativi (perizie)

- L'Appaltatore è tenuto a svolgere una attività di computazione, relativamente a qualsiasi esigenza di tipo manutentivo richiesta dalla A.C., conseguente o meno a visite di sopralluogo di cui al punto precedente, ed avente per oggetto gli edifici, aree di pertinenza e luoghi oggetto dell'appalto.
- I computi richiesti dovranno individuare le soluzioni tecniche atte a risolvere gli specifici problemi manutentivi ed essere eseguiti con riferimento alle prescrizioni tecniche generali e sulla base dei prezzi di riferimento indicati all'art. 4 con applicato lo sconto offerto in fase di gara.
- L' A.C. richiederà ogni computo, tramite contatto telefonico o per e-mail.
- La documentazione tecnico-economica fornita all'Amministrazione a seguito del computo dovrà essere congrua ed esaustiva, al fine di consentire la decisione più opportuna in merito all'intervento. Il computo dovrà essere fornito, anche per via telematica, secondo le richieste del Direttore dei Lavori e comunque su supporto informatico (foglio elettronico tipo Excel) ed entro i tempi richiesti e concordati preventivamente. Il tempo massimo complessivo per ogni singola computazione è stabilito in 5 giorni dalla richiesta, riducibili a 2 nei casi d'urgenza su richiesta della Stazione appaltante. Il mancato rispetto di tali tempi darà luogo all'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo, così come previsto all'art. 24.
- L'Amministrazione Comunale non dovrà alcun compenso all'appaltatore per i preventivi da lui redatti in quanto attività ricompresa nel canone annuo.
- I preventivi potranno o meno portare all'esecuzione del relativo lavoro nell'ambito del presente appalto.

Verifiche funzionali, supporto tecnico alla progettazione.

- L'impresa dovrà organizzarsi per eseguire, su richiesta della A.C., verifiche funzionali di elementi e componenti impiantistiche, nonché fornire supporto alla progettazione esecutiva e calcolo di nuove opere.
- L'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare le verifiche funzionali e a supportare la progettazione esecutiva entro i termini richiesti dalla A.C.
- l'appaltatore, sulla base delle richieste della A.C. e dei sopralluoghi effettuati, dovrà predisporre mensilmente un programma degli interventi (tipo Gantt), secondo l'ordine di priorità stabilito dall' A.C., specificando le fasi lavorative ed i relativi tempi.
- In conformità a quanto previsto dal Dlgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, per ogni lavoro rientrante nell'ambito di applicazione dello stesso decreto, l'impresa dovrà, oltre ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 26 del Dlgs 81/2008, predisporre se necessario, prima dell'inizio di ogni singolo lavoro ordinato, il proprio Piano Operativo di Sicurezza ed eventualmente il Piano di Sicurezza Sostitutivo ai sensi dell'art. 131 del Dlgs 163/06.

Art. 2 Manutenzione straordinaria

I lavori di manutenzione straordinaria presunti, verranno affidati entro l'importo massimo preventivato e nei limiti delle disponibilità finanziarie a disposizione e delle esigenze che si rendono via via necessarie.

Tutte le volte che l'appaltatore verificherà la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino normale ed ottimale della funzionalità e/o sicurezza di un impianto in

gestione (punto i art. 1 DPR 412/93 e succ. mod.), dovrà darne immediata comunicazione alla stazione appaltante attraverso un indirizzo di posta elettronica dedicato.

Sono compresi nelle attività in manutenzione straordinaria tutte le modifiche impiantistiche richieste dall'utenza e/o dall'Amministrazione Comunale ed autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

L'appaltatore inoltre, dietro richiesta della stazione appaltante, dovrà presentare, entro tre giorni, il preventivo per l'esecuzione dei suddetti lavori attraverso l'indirizzo di posta elettronica di cui sopra; l'esecuzione dei lavori è subordinata all'autorizzazione dell'A.C. (sempre per posta elettronica).

In caso di somma urgenza o comunque di lavori improrogabili, l'appaltatore può essere autorizzato verbalmente dall'A.C. ad eseguire dei lavori, anche senza l'emissione di preventivo.

In tal caso l'appaltatore, fatte salve le effettive necessità di reperimento materiale o comunque di causa di forza maggiore, dovrà iniziare i lavori:

- 1) entro due ore dall'autorizzazione verbale se in orario di lavoro;
- 2) entro le ore otto del primo giorno lavorativo successivo all'ordine verbale di cui sopra.

I lavori non urgenti potranno iniziare entro 15gg dall'approvazione del preventivo.

Valgono le seguenti regole generali:

- a) La sussistenza o meno della condizione di "urgenza" sopra richiamata è stabilita insindacabilmente dalla A.C.;
- b) L'impresa non può sospendere o rallentare i lavori senza autorizzazione della A.C.
- c) In casi di effettiva necessità, l' A.C. può ordinare di iniziare/proseguire i lavori nelle ore notturne o nei giorni festivi.

Art. 3 Durata dell'appalto

Il servizio oggetto dell'appalto **ha durata di tre anni dalla data di inizio dello stesso.**

L'Amministrazione Comunale si riserva di far iniziare il Servizio in appalto entro 30 gg. dalla comunicazione formale della aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto.

Art. 4 Condizioni economiche

A) Gli adempimenti di cui ai paragrafi 1.1), 1.2), 1.3) e 1.4) e quant'altro previsto nel presente capitolato, saranno compensati con un **canone a corpo annuale fisso ed invariabile** a base d'appalto di **€ 145.000,00** così suddivisi:

- **€ 115.000,000** per gli impianti elettrici e di trasmissione dati di cui **€ 3.500** per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;
- **€ 30.000** per gli impianti fotovoltaici di cui **€ 3.500** per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;

Nell'importo complessivo di **€ 414.000,00 a base d'appalto, oltre € 21.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, al netto dell'IVA al 22%**, si intende compreso l'approvvigionamento e l'uso dei mezzi di lavoro necessari a effettuare i lavori a regola d'arte in sicurezza e nei tempi prescritti dall'amministrazione; non è previsto alcun compenso aggiuntivo per il noleggio e la conduzione di cestelli, autogru, ecc..

B) I lavori di manutenzione straordinaria di cui all'art. 2, comprensivi di tutti i conseguenti adempimenti previsti dal presente capitolato, saranno compensati **a misura**.

L'importo annuale a base d'appalto è pari ad **€ 120.000** così suddiviso:

- **€ 100.000,000** per gli impianti elettrici e di trasmissione dati di cui **€ 7.000** per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;
- **€ 20.000** per gli impianti fotovoltaici di cui **€ 3.000** per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;

Risulta, complessivamente per i tre anni, un importo complessivo a base d'appalto di **€ 360.000, di cui € 330.000,00 soggetti a ribasso d'asta oltre € 30.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, al netto dell' IVA del 22% .**

Costituiscono elenco prezzi unitari a base d'appalto per la manutenzione straordinaria, elencati in ordine di priorità:

- 1) Il prezzario vigente delle opere compiute e dei materiali della regione Toscana.
- 2) Il prezzario vigente della Camera di Commercio di Firenze.
- 3) Il prezzario della casa editrice DEI del Genio Civile
- 4) Il Bollettino degli Ingegneri

In caso di indisponibilità di prezzi di "opere compiute" si farà riferimento, sempre allo stesso prezzario, ma considerando il prezzo della mano d'opera e dei materiali installati ivi riportati e si procederà alla definizione del nuovo prezzo "opera compiuta" mediante una specifica "analisi prezzi". A detto prezzo sarà applicato, compreso alla componente "mano d'opera", lo sconto offerto in fase di gara fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

In caso di indisponibilità del prezzo del/i materiale/i si prenderanno a riferimento i prezzi di listino dei produttori, a cui sarà applicato lo sconto offerto dall'appaltatore in fase di gara.

Il contratto sarà stipulato "a canone" fisso ed invariabile per gli adempimenti di cui alla precedente lettera "A", e "a misura" per la manutenzione straordinaria di cui alla precedente lettera "B", ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 207/2010.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.

Si precisa che il tempo di intervento da contabilizzarsi negli interventi di manutenzione straordinaria deve essere netto, senza cioè conteggiare i tempi necessari per i trasferimenti da /a cantiere ne per l'acquisto dei materiali.

In fase di gara l'appaltatore offrirà un ribasso percentuale per il canone annuo fisso ed invariabile di cui alla precedente lettera A), ed un ribasso percentuale sugli elenchi prezzi unitari di cui sopra, i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite relativamente agli interventi ricadenti nella manutenzione straordinaria di cui alla precedente lettera B).

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera. Qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti.

Art. 5 Condizione di pagamento

La fatturazione del Canone Annuo per la remunerazione del servizio relativo agli adempimenti di cui ai paragrafi 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, secondo l'offerta presentata, avverrà in quattro rate trimestrali, di cui le prime tre pari al 25 % cadauna dell'importo del canone annuo, e la quarta pari al saldo effettivo dello stesso comprensivo dei conguagli effettuati sulla base degli aumenti o diminuzioni degli impianti in gestione di cui al successivo art 7.

Le fatture determinate come sopra descritto saranno inoltrate all'Amministrazione entro i primi 15 giorni del mese successivo alla scadenza di ogni periodo trimestrale, salvo che per la quarta rata che sarà emessa successivamente all'emissione dei documenti che consentiranno la determinazione esatta dei conguagli sopradetti.

I lavori di manutenzione straordinaria di cui all'art. 2, remunerati a misura, saranno oggetto di specifica contabilità e saranno liquidati bimestralmente con la chiusura dello stato di avanzamento dei lavori e l'emissione del certificato di pagamento. Le relative fatture saranno inoltrate all'Amministrazione entro i primi 15 giorni del mese successivo alla chiusura del S.A.L.

La Direzione Lavori, prima di procedere all'emissione dello stato di avanzamento, effettuerà dei controlli a campione sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati; Nel caso rilevi difformità o/e lavori eseguiti non perfettamente a regola d'arte, sarà effettuata una detrazione, da applicarsi sullo stato di avanzamento;

L'Amministrazione Comunale effettuerà il pagamento di quanto fatturato entro i termini di legge, accreditando gli importi complessivi fatturati su conto corrente bancario dedicato comunicato dalla ditta aggiudicataria.

Art. 6 Condizioni preliminari e consegna del servizio

L'appaltatore partecipando alla gara si impegna a prendere in gestione tutti gli impianti di cui all'allegato A, senza eccezione e riserve, nello stato di fatto in cui si trovano e, conseguentemente, ad accettare ed osservare tutti gli adempimenti ed oneri previsti nel presente CSA e nei suoi allegati senza riserva alcuna.

Le imprese partecipanti alla gara possono visionare gli immobili per prendere visione dello stato attuale degli impianti.

L'Amministrazione consegnerà gli impianti con regolare verbale di inizio lavori.

L'Amministrazione provvederà a consegnare i documenti degli impianti disponibili in copia cartacea e/o informatica a scelta della A.C.

L'impresa appaltatrice ha **30 giorni** naturali e consecutivi dalla consegna degli impianti per effettuare dei sopralluoghi dettagliati negli immobili nei quali sono presenti gli impianti da prendere in gestione ed effettuare eventuali annotazioni all'Amministrazione.

Fatte salve, le suddette annotazioni gli impianti saranno considerati consegnati perfettamente funzionanti e in buono stato di conservazione.

Art. 7 Aumenti o diminuzione degli impianti in gestione

L'amministrazione si riserva di diminuire o aumentare gli impianti in gestione, entro il quinto d'obbligo, senza che l'impresa possa pretendere nessun compenso aggiuntivo oltre a quello come sotto calcolato.

Gli impianti elettrici in aggiunta o diminuzione saranno compensati economicamente con l'importo annuo di **0,7 €/mq** per superficie calpestabile servita dall'impianto elettrico e speciali (escluso zone esterne).

Gli impianti fotovoltaici in aggiunta o diminuzione saranno compensati economicamente con l'importo annuo di **50,00 €/kWp** di potenza dell'impianto stesso.

Sui compensi annui sopra indicati sarà applicato il ribasso d'asta e gli importi saranno contabilizzati in relazione all'effettivo periodo manutentivo svolto (n° delle mensilità).

Art. 8 Reperibilità

Per garantire interventi urgenti, di emergenza ed imprevedibili negli impianti a servizio degli edifici oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà costituire, in ore al di fuori di quelle lavorative giornaliere e nelle giornate prefestive e festive, una adeguata squadra di maestranze, tecnici e mezzi operativi idonea ad eseguire ogni tipo di intervento impiantistico comprensivo delle eventuali necessarie opere edili, ecc. necessario per rendere l'intervento finito, funzionante e a regola d'arte.

La squadra tipo necessaria dovrà comporsi almeno dalle seguenti unità:

Mano d'opera:

- n.1 operaio specializzato;
- n.1 operaio qualificato;

Mezzi:

- n. 1 automezzo di trasporto idoneamente attrezzato;
- attrezzature, utensili e materiale di consumo necessario.

La squadra avrà l'obbligo di intervenire su tutti gli immobili 24 ore su 24 per tutta la durata dell'appalto considerato che durante l'orario lavorativo l'Impresa deve sempre essere in grado di assolvere agli interventi urgenti con squadra adeguata.

Inoltre l'Appaltatore dovrà munirsi di idonea organizzazione logistica tale da consentire l'immediato approvvigionamento di materiale di consumo necessario per gli interventi, il personale dovrà essere munito di telefono cellulare e, in caso di chiamata da parte del responsabile dell'Amministrazione (tecnico reperibile), dovrà essere garantito l'intervento, entro e non oltre 1 ora dalla chiamata.

Art. 9 Registro del fabbricato

Presso ogni edificio sarà depositato il Registro Del Fabbricato, che costituisce lo strumento fondamentale per una corretta gestione dei servizi nonché per la ulteriore verifica dell'attività svolta.

Il registro è affidato al Titolare/Gestore/Consegnatario della attività e dovrà essere disponibile sul plesso, affinché possa essere consultato dai tecnici o dalla A.C. in caso di sopralluoghi e controlli. Tale registro dovrà essere sempre correttamente compilato da ogni operatore in occasione di interventi manutentivi, operazioni periodiche/programmate, sopralluoghi, monitoraggi per la sicurezza e la pubblica incolumità, verifiche, controlli, ecc..

Art. 10 Prescrizioni tecniche generali di esecuzione delle attività

Nell'esecuzione delle attività è carico dell'Appaltatore rispettare scrupolosamente, oltre al presente Capitolato Speciale, per quanto applicabili tutte le disposizioni contenute nelle Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, ecc.), che comunque trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato Speciale, nonché le buone regole dell'arte.

Per quanto non specificato nel presente Capitolato e nei documenti ad esso allegati, si applicheranno, per quanto possibile, le disposizioni del Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi edito dal Ministero dei lavori Pubblici (ultima edizione).

Tutti gli strumenti di misura utilizzati dall'Appaltatore dovranno essere in buono stato di conservazione, dovranno avere le caratteristiche idonee al tipo di misura come richiesto dalle norme tecniche, inoltre dovranno essere tarati e certificati in conformità alla norma ISO 9000.

L'Appaltatore, su richiesta della A.C., dovrà fornire copia dei certificati di taratura degli strumenti utilizzati per le misure ufficiali, in alternativa dovrà dimostrare che la taratura dello strumento utilizzato è in corso di validità.

L' A.C. si riserva la possibilità di verificare a campione l'esattezza delle misure tecniche, anche con propri strumenti, se i valori non dovessero corrispondere, l'Appaltatore dovrà ripetere tutte le misure di quel lotto.

Al termine degli interventi dovranno essere ripristinate le compartimentazioni REI rimosse o danneggiate durante l'esecuzione delle attività delle quali l'Appaltatore dovrà fornire la documentazione di prevenzioni incendi necessaria per gli adempimenti previsti per la gestione del Certificato di Prevenzione Incendi.

L'Appaltatore sarà inoltre tenuto a provvedere al trasporto, in luoghi indicati dalla A.C., al recupero, ed eventualmente al reimpiego, di tutti i materiali, apparecchiature e loro parti che la A.C., a suo insindacabile giudizio, ritenesse riutilizzabili.

Resta stabilito che ogni responsabilità relativa agli interventi realizzati dall'Appaltatore ricadrà sul medesimo.

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione verbale e scritta alla A.C. di eventuali anomalie riscontrate su componenti e impianti (anche per parti non direttamente interessate agli interventi che sta eseguendo) e che possano, a suo giudizio, pregiudicare il funzionamento o costituire pericolo.

La A.C. ove possibile concederà all'Appaltatore l'uso temporaneo di spazi e/o locali da adibire sia a deposito dei propri attrezzi e materiali di consumo, che a spogliatoio per i suoi dipendenti. L'uso

dei locali dovrà essere finalizzato esclusivamente alle attività oggetto del presente Capitolato Speciale.

Tutti gli Ordini Lavoro, riguardanti la richiesta di sostituzione di un elemento o di un accessorio (rientranti nell'oggetto dell'appalto) si intendono sempre soggette alla valutazione tecnica dell'operatore dell'Appaltatore, al fine di considerare la riparabilità dello stesso in relazione al costo della sostituzione. Tale valutazione rientra nell'ottica dell'esecuzione dei lavori secondo la buona regola dell'arte, ed è dovuta in quanto il personale richiesto per le attività è specializzato e competente.

Art. 11 Energia elettrica – Acqua

L'acqua e l'energia elettrica potranno essere prelevate, se disponibili, dall'Appaltatore unicamente dai punti di erogazione che saranno indicati, adeguandosi al tipo di prese e curandone la conservazione d'uso.

L'Appaltatore dovrà utilizzare macchinari alimentati alle tensioni disponibili (normalmente 220 V monofase)

L'Appaltatore dovrà provvedere, senza compenso a parte, all'eventuale distribuzione in cantiere di acqua ed energia elettrica secondo le proprie esigenze.

Art. 12 Materiali e apparecchiature

I materiali e le apparecchiature che l'Appaltatore impiegherà dovranno essere conformi, oltre alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga diffusione. Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al luogo di installazione.

Salvo diverse disposizioni della A.C., nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere analoghi (qualità, caratteristiche, tipologia e colore) a quelli preesistenti, la cui fornitura si intende compensata con i prezzi riportati nei prezziari di riferimenti indicati all'art. 4 con applicato lo sconto offerto in fase di gara. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, l'Appaltatore dovrà effettuare un'accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico.

Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame della A.C. affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.

L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dalla A.C., che potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all'allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dalla A.C.

L'accettazione dei materiali da parte della A.C. non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per il buon esito dell'intervento.

I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando previsto dalle norme vigenti.

Art. 13 Impiego di prodotti chimici e gestione rifiuti

Tutti i prodotti chimici (vernici, solventi, additivi, ecc.) che saranno impiegati dall'Appaltatore dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle leggi e norme vigenti in materia. Gli stessi dovranno essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle citate norme in modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose.

Qualora richiesto dalla legge i prodotti chimici usati dovranno essere approvati dal Ministero della Sanità ed il personale addetto al loro impiego dovrà essere in possesso delle autorizzazioni prescritte.

Prima dell'approvvigionamento in cantiere e dell'utilizzo dovranno essere fornite alla A.C. le schede di sicurezza e tecniche a norma di legge per ognuno dei prodotti chimici che si intenderà impiegare.

I prodotti chimici potranno essere approvvigionati in cantiere esclusivamente per le quantità destinate al consumo giornaliero.

Per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dalle attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a conferirli, per lo smaltimento, presso una discarica autorizzata. Tutti i rifiuti non rientranti nella categoria "solidi urbani o assimilabili agli urbani", dovranno essere gestiti, sempre a cura e spese dell'Appaltatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In caso di smaltimento di rifiuti speciali, l'Appaltatore dovrà consegnare alla A.C. la fotocopia della "4° copia" del formulario.

La ditta appaltatrice dovrà provvedere al ritiro e allo smaltimento/recupero dei materiali derivanti dalla manutenzione degli impianti e dovrà assumere gli obblighi derivanti dal sistema di tracciabilità SISTRI istituito con DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni in qualità di incaricato del servizio manutenzione impianti distributori acqua di qualità.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni, devono essere trasportati e regolarmente smaltiti presso Pubblica Discarica, a cura e spese dell'appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura ed oneri alla separazione dei rifiuti prodotti in cantiere (materiale ferroso, vetro, cartone, materiali edili di risulta, materie plastiche) al fine di permettere la raccolta differenziata. Non sarà consentito all'Appaltatore l'uso dei cassonetti per la raccolta differenziata sulle vie pubbliche.

Si precisa che la Direzione Lavori non si configura a nessun titolo come intermediario nella gestione dei rifiuti, la quale resterà di totale responsabilità dell'Appaltatore.

Gli oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata dei rifiuti sono ricompresi nel canone annuo e a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 14 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Le opere e le forniture connesse con gli interventi manutentivi saranno eseguite secondo quanto previsto dal Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, di cui al D.M. 145/2000, nonché dalle condizioni tecniche inserite appositamente nella fase progettuale di ciascuno degli interventi di manutenzione straordinaria di pronto intervento, sulla base di quanto previsto nell'elenco prezzi posto a base di gara.

Qualora venga accertata, in contraddittorio con l'A.C., l'esecuzione di opere con materiali diversi da quelli prescritti dal contratto o di lavorazioni effettuate senza la necessaria diligenza, o ancora, la presenza di opere che dopo la loro esecuzione ed accettazione abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, l'Appaltatore, su richiesta, sarà tenuto alla demolizione, al ripristino e rifacimento, a propria cura e spese, delle opere e delle lavorazioni medesime.

Sono applicati gli articoli 1667 e 1668 C.C. e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera nei due anni successivi alla consegna dell'opera all'Azienda.

E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore ai sensi del comma 2 dell'art. 1668 C.C.

Nell'esecuzione di opere, forniture, componenti e delle connesse lavorazioni, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e dei componenti.

Per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, devono essere rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, tenuto conto delle deleghe e dei compiti esclusivi attribuiti alla A.C. ed ai Direttori Operativi.

Art. 15 Disegni

All'occorrenza, all'Appaltatore saranno consegnate le planimetrie disponibili su supporto cartaceo o informatico (AutoCad). Detti disegni dovranno essere aggiornati con oneri a carico dell'Appaltatore dopo ogni intervento di modifica, mantenendo gli stessi criteri e metodologie usati nei disegni originali o adottando le specifiche che saranno definite con la A.C.. Le parti di disegno modificate dovranno essere stampate e allegate ai dati contabili. In mancanza dei disegni aggiornati entro 15 giorni dall'ultimazione di ciascun Ordine Lavori, la relativa contabilità non sarà ritenuta completa valida e saranno applicate le penali previste.

È facoltà della A.C. richiedere all'Appaltatore il rilievo di parti architettoniche e/o impiantistiche esistenti. In questo caso l'Appaltatore provvederà ai rilievi ed alle verifiche richieste segnalando all'A.C. eventuali anomalie.

Art. 16 Dichiarazioni e certificazioni

L'Appaltatore dovrà fornire alla conclusione di ogni singolo intervento eseguito, la documentazione prevista dalle normative vigenti, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella:

- "Dichiarazione di corretta posa in opera per elementi separanti" (di cui al punto 1 dell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998);
- "Dichiarazione di corretta posa in opera delle porte e delle chiusure classificate ai fini della resistenza al fuoco" (di cui al punto 2 dell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998);
- Copie dei documenti di trasporto (bolle di accompagnamento);
- Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08
- Planimetrie e schemi indicanti il posizionamento degli elementi installati o modificati (disegni as-built).

L'Appaltatore in tutti i casi previsti dalla legge dovrà fornire alla conclusione di ogni singolo intervento qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, in seguito a semplice richiesta della A.C..

Fino a quando l'Appaltatore non avrà consegnato la Dichiarazione di Conformità ai sensi della Legge 37/08, o qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, l'intervento non sarà considerato concluso e conseguentemente saranno applicate le penalità previste in caso di ritardi.

Per le nuove apparecchiature installate e per i nuovi impianti realizzati l'Appaltatore dovrà predisporre un fascicolo con chiare istruzioni per l'uso ordinario, le verifiche e la manutenzione periodica da effettuare.

Qualsiasi dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovrà essere fornita alla A.C. senza alcun ulteriore compenso.

Art. 17 Stato finale e collaudo dei lavori

Entro 3 (tre) mesi dal termine di ogni esercizio verrà redatta una relazione tecnico-illustrativa dei lavori eseguiti nell'arco dell'anno e, entro i successivi 3 (tre) mesi, il Collaudatore, appositamente nominato dalla Stazione Appaltante o la stessa Amministrazione Comunale, emetterà il Certificato di Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti. Alla scadenza del contratto verrà redatto il certificato di ultimazione Lavori, e quindi emesso lo Stato Finale relativo all'ultimo esercizio ed il Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs 163/2006.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, le attrezzature e la manodopera necessari per le prove tecniche sulle opere e per gli esami di laboratorio sui materiali impiegati, ove richiesto.

Qualora fossero accertati difetti o mancanze nell'esecuzione (comma 2 dell'art. 227 del D.P.R. 207/10) l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel

termine dallo stesso assegnato. Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 227 del D.P.R. 207/10, il Collaudatore determina, nell'emissione del certificato di collaudo, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'Appaltatore.

Parte 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 18 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente tali, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

18.1 Allegati al Capitolato Speciale d'Appalto

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d'Appalto i seguenti allegati:

- **Allegato A – Elenco impianti;**
- **Allegato B - Elenco impianti fotovoltaici;**
- **Allegato C - Disciplinare tecnico impianti fotovoltaici;**
- **Allegato D – Scheda verifiche;**
- **Allegato E - Schede manutenzione impianti fotovoltaici;**
- **Censimento;**
- **Relazione tecnica e quadro economico;**
- **Duvri;**

Art. 19 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il presente Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati, con i limiti, per questi ultimi, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo e non esaustivo;
- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM 145/2000, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo e non abrogato dal DPR 207/2010;
- Gli allegati A, B, C, D ed E al presente capitolato
- Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) predisposto dall'Amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006.
- Il Documento di Valutazione dei Rischi dell'impresa appaltatrice, di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- b) il Codice dei contratti, approvato con DLgs **163/2006**;

c) il regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti approvato con DPR **207/2010**;

d) il DLgs **81/2008**, con i relativi allegati e successivi aggiornamenti;

e) la LR Toscana **38/2007** e s.m.i, ed il regolamento di attuazione DPGRT 7 agosto 2008 n° 45/r.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. Ai sensi dell'articolo 106 del DPR 207/2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

Art. 20 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, salvo quanto previsto nell'art. 116 del DLgs 163/06; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RDP.

Art. 21 Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del DLgs 163/06.

Resta infine salvo il ricorso alla procedura disciplinata dall'art. 140 del Codice dei contratti.

Art. 22 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Direttore di Cantiere – Organizzazione minima dell'attività

Per tutti gli effetti derivanti dal presente capitolato, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in Prato. Ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Ente Locale committente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione dei cantieri è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L' A.C. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi e previa comunicazione scritta all'Appaltatore, la Stazione Appaltante ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suddetto rappresentate, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile

dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio o delle persona di cui ai precedenti capoversi deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante e deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Fermo restando l'organizzazione relativa a ciascuno dei cantieri di manutenzione straordinaria di pronto intervento, l'Appaltatore, al fine di consentire l'immediato recapito degli Ordini di Lavoro e di garantire il rispetto dei tempi di intervento, tenuto conto della distribuzione e della localizzazione territoriale degli immobili del Comune di Prato, deve dotarsi di una organizzazione che preveda almeno:

- una sede tecnico-amministrativa ed operativa, , con ufficio presenziato da personale tecnico/operatore durante il normale orario di lavoro, e attrezzato con postazione collegata ad Internet, telefoni fissi e fax e dotata di magazzino attrezzato e dotazioni logistiche per il personale. Tale sede logistica dovrà essere in grado di garantire i tempi e le modalità di intervento, previsti dal presente Capitolato;
- squadre di operatori, ciascuna composta da almeno 2 operai specializzati/qualificati e con personale di supporto alle dirette dipendenze dell'Appaltatore e dotata di automezzi dedicati per pronto intervento e/o per trasporto materiali, ed in contatto con la sede operativa (a mezzo di telefono cellulare);

Le "dotazioni" suddette (sede, magazzino, logistica, squadre di operatori, automezzi) dovranno essere adeguate all'attività prevista dal contratto, al fine di garantire i tempi di intervento.

L'Appaltatore confermerà, con apposito documento da consegnare al Responsabile del Procedimento o alla persona da esso incaricata, il sistema di organizzazione, la immediata disponibilità e idoneità delle sedi operative, nonché quanto dichiarato ed accettato dalla commissione di valutazione delle offerte, in termini di mezzi, maestranze e risorse in genere da mettere a disposizione dell'appalto, distintamente per la manutenzione ordinaria e per gli interventi straordinari di pronto intervento.

Art. 23 Comunicazioni tra le parti contraenti

Per comunicazioni formali afferenti l'avvio, la sospensione, l'esecuzione del contratto e quant'altro, non riguardando mere comunicazioni operative, possa essere fatto valere e validamente opposto, tra le parti contraenti è richiesta la forma scritta e l'inoltro a mezzo telefax o in alternativa lettera Raccomandata A. R.. Eventuali osservazioni dell'Appaltatore su comunicazioni ricevute devono essere presentate per iscritto entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, trascorsi i quali la comunicazione stessa si intende accettata integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.

Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l'esecuzione del contratto, purché la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati ed istruzioni che siano di competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi attribuiti; il RdP valuta la procedibilità della richiesta e nel termine massimo di giorni 7 (fatto salvo la comunicazione di un termine superiore per oggettive e motivate ragioni) consegnerà quanto richiesto.

Le rimanenti comunicazioni informali ed operative potranno essere inoltrate al Responsabile del Procedimento anche a mezzo posta elettronica, all'indirizzo che verrà appositamente indicato nel verbale di consegna dei lavori. Nella stessa forma e con le medesime modalità l'Appaltatore potrà formulare le proprie osservazioni a stretto giro in merito alle comunicazioni ricevute, diversamente le stesse si intendono accettate integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati ed istruzioni che siano di competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi attribuiti.

Art. 24 Penali

Per le inadempienze relative all'attività del presente capitolato saranno applicate le seguenti penali.

Tali penali sono riferite a ciascun giorno di ritardo rispetto all'avvenuta segnalazione e sono cumulabili se vengono ravvisate più mancati adempimenti contemporaneamente.

Mancato o ritardato intervento

Mancato o ritardato intervento entro 1 ora dalla chiamata effettuata sia direttamente dall'utenza che dall'ufficio tecnico della Direzione competente stabilito anche con il sistema telematico - Euro 500,00 (cinquecento).

Mancata comunicazione

Mancata comunicazione agli Uffici Tecnici competenti delle problematiche relative agli impianti in attesa di riparazione entro 2 ore dall'accertamento del guasto/problema e relativa comunicazione del cronoprogramma dei lavori. Euro 300,00 (trecento).

Abbandono di materiali di risulta

Abbandono di materiali di risulta nel cantiere e/o nei locali tecnici presso gli edifici dove sono situati gli impianti di riscaldamento Euro 300,00 (trecento) per ogni segnalazione

Mancata manutenzione ordinaria programmata e/o censimento impiantistico

Mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria programmata e/o delle verifiche periodiche impiantistiche e/o del censimento impiantistico di cui all'art. 1.1 lett. F: Euro 1.000,00 (mille) a edificio affidato in gestione

Mancato rispetto della tempistica prevista per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria su ordinativo

Il mancato rispetto della tempistica prevista dalla Stazione Appaltante (secondo le indicazioni dell'ordinativo) per l'esecuzione di ogni intervento comporterà una ammenda pari a Euro 200,00 (duecento)

Mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 1

Il mancato rispetto degli obblighi e degli oneri previsti all'art. 1 e sottopunti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 "Oggetto dell'Appalto" comporterà una ammenda pari a Euro 500,00 (cinquecento)

Ulteriori penalità

Per i casi di inadempienza non sopra compresi, riferiti alle prescrizioni contrattuali, qualora gli stessi recassero grave pregiudizio all'erogazione del servizio, l'Appaltante potrà, a suo giudizio insindacabile, applicare ulteriori penalità calcolate in base al danno subito

Applicazione delle penali - rescissione del contratto

Le penalità applicate saranno detratte dall'Appaltante in occasione del pagamento immediatamente successivo.

Fatte salve le penali di cui sopra, resta fermo il diritto dell'Appaltante al risarcimento dei danni.

Si potrà rescindere il contratto in caso di cessione a terzi o subappalto non autorizzato.

Qualora l'ammontare complessivo annuo delle penali applicate risulti superiore al 10% dell'importo contrattuale sarà facoltà della Stazione Appaltante recedere dal contratto in danno.

Resta altresì fermo il diritto della Stazione Appaltante di risolvere in danno il contratto in caso di comportamenti negligenti dell'Appaltatore che rechino grave pregiudizio nei confronti dell'utenza degli impianti oggetti dell'appalto.

Art. 25 Definizione delle controversie

Qualora sorgessero delle contestazioni tra l'A.C. e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse secondo i disposti dell'art. 240 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

E' esclusa la clausola arbitrale.

Per la definizione delle controversie è pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

Art. 26 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 10 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RDP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.lgs 81/2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del DLgs 124/2004.

Art. 27 Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione appaltante, mediante semplice lettera raccomandata, anticipabile a mezzo fax o con altra modalità idonea, con messa in mora di 15 giorni e contestuale contraddittorio con l'appaltatore, al quale sarà, salvo diversa maggiore urgenza, accordato un termine non inferiore a giorni 7, dalla prima ricezione, per controdeduzioni, ha facoltà di risolvere il contratto, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della L 1423/1956, ed agli articoli 2 e seguenti della L 575/1965, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al DLgs 81/2008 o agli articoli in materia di sicurezza del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RDP o dal coordinatore per la sicurezza;
- j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del DLgs 81/2008.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dai casellario informatico.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 28 Spese contrattuali, imposte, tasse

L'aggiudicatario dovrà stipulare un contratto, redatto in forma pubblica amministrativa, ai sensi del Titolo V del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato. Tutte le spese ed imposte inerenti la stipulazione del contratto di appalto (bollo, registrazione del contratto, diritti di rogito, accessorie e conseguenti) sono a totale carico del soggetto aggiudicatario, senza alcun diritto di rivalsa. Il fornitore dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dal Comune, pena la revoca dell'aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario, previa diffida della stazione appaltante, non si presenti alla stipula del contratto di appalto si procederà alla revoca dell'aggiudicazione definitiva e all'incameramento della garanzia a corredo dell'offerta. È facoltà discrezionale della stazione appaltante procedere all'affidamento dell'appalto in favore del concorrente che segue in graduatoria ovvero all'affidamento dell'appalto mediante le procedure di cui al Codice Contratti Pubblici (D.Lgs 163/2006).

In particolare sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni connesse alla fase esecutiva dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui sopra, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 29 Termine per l'ultimazione dei lavori del singolo intervento

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori del presente capitolato. Tale programma potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da parte di altre ditte per conto della Stazione appaltante,

Art. 30 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice l' A.C. redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione dei lavori; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l' A.C. procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dall' A.C., fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno della Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla A.C. ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 31 Termini per il Collaudo o per l'accertamento della Regolare Esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori di ogni singolo intervento.

Qualora l'opera effettuata preveda la redazione del certificato di collaudo, esso è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori di ogni singolo intervento ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 32 Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della A.C. avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo "ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

L'Appaltatore, senza alcun onere per l'A.C., dovrà effettuare tutte le attività e gli interventi necessari per render l'opera accettabile da parte dell'A.C. stessa.

Art. 33 Proroghe sui singoli interventi

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini previsti, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine.

In deroga a quanto previsto al punto precedente la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine previsto e comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine previsto per il termine dei lavori, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Art. 34 Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso

anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore; deve pervenire al RUP entro il quinto giorno lavorativo dalla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o da suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.

Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del regolamento generale.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP,, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali.

Art. 35 Sospensioni ordinate dal RUP

Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Art. 36 Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni di quanto enunciato nelle singole voci dell'elenco prezzi e nei modi di quanto previsto dalle norme per la misurazione e valutazione dei lavori, del Capitolato Speciale del Ministero dei lavori Pubblici, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali, ove esistenti.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari riportati nei prezzari di riferimento indicati all'art. 4 con applicato lo sconto offerto in fase di gara.

Gli oneri per la sicurezza, saranno analiticamente contabilizzati con riferimento alla singola lavorazione e relativamente agli specifici apprestamenti eseguiti senza l'applicazione del ribasso d'asta.

Art. 37 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

Art. 38 Subappalto

Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 118 del Codice dei contratti, osservati quelli ulteriori stabiliti all'art. 20 della LR Toscana 38/2007.

Art. 39 Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

L'A.C. nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L 646/1982, come modificato dal DL 139/1995, convertito dalla L 246/1995, (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della L 248/2006, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti per le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art. 40 Pagamento dei subappaltatori

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Nell'ipotesi di mancata trasmissione delle fatture quietanzate di subappaltatori o cottimisti, entro i termini di legge suddetti, si procederà alla sospensione dei successivi pagamenti.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del DPR 633/1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della L 248/2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore.

Art. 41 Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del DL 79/1997, convertito con modificazioni dalla Legge 140/1997, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 42 Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell'articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al DM 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 (allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti);

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

Art. 43 Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al DM 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, e deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi.

Art. 44 Riduzione delle garanzie

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 52 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 53 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del DPR 34/2000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del DPR 34/2000.

In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:

- a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
- b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento.

In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

Art. 45 Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125 del DPR 207/2010, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di

collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al DM 123/2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 1.000.000,00, di cui:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 500.000,00;

partita 2) per le opere preesistenti: euro 350.000,00;

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 150.000,00;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Parte 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 46 Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui all'art. 16, LR Toscana 38/2007.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del DLgs 81/2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Ai sensi dell'art. 23 della LR Toscana 38/2007:

- il Direttore dei Lavori, anche per il tramite del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori, e con la collaborazione dell'appaltatore, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:

a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;

b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all'articolo 16 della citata Legge Regionale;

c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;

d) copia del piano di sicurezza e coordinamento o del piano sostitutivo di sicurezza, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui al DLgs 81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;

e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al DLgs 81/2008.

L'appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse.

L'appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere. Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.

Art. 47 Documenti di identificazione

L'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di apposito cartellino di identificazione, munito di fotografia (direttamente stampata sopra), indicazione dei dati personali dell'operatore, la data di assunzione e la denominazione/ditta da cui dipende e comunque i seguenti dati:

- nome e cognome del lavoratore
- data di nascita
- nazionalità
- fotografia
- impresa di appartenenza

L'appaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.

L'Appaltatore si assume l'obbligo dell'iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno di lavoro alla Cassa Edile di Prato, al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti paritetici, nell'effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarità delle assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del C.C.N.L. e del contratto integrativo provinciale nonché di tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla formazione degli operai e dei preposti.

Qualora l'Appaltatore subappaltasse parte dell'opera è tenuto a far assumere al subappaltatore gli obblighi descritti ai commi precedenti. L'apposito documento di identificazione dovrà essere assunto nei modi come sopra descritti e dovrà attestare che il lavoratore è alle dipendenze del subappaltatore.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.

Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità in corso di validità. Comunque ed in ogni caso l'assenza dei documenti, verrà notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, all'Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo.

Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applicherà una penale giornaliera di Euro 100,00= per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione, ed i lavoratori dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere.

Art. 48 Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui DLgs 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere, in conformità con quanto disposto dagli articoli 16 e 23, commi 4, 5 e 6, della LR Toscana 38/2007.

L'Appaltatore prende atto che gli interventi oggetto del presente capitolato potranno interferire con quelli di altre imprese e s'impegna a condurli in armonia con le esigenze anzidette, senza

recare intralcio ed evitando contestazioni pregiudizievoli. né accampare alcuna pretesa o richiesta di compenso aggiuntivo. Eventuali divergenze con altre imprese saranno regolate dal Direttore dei Lavori, competente, a suo insindacabile giudizio. In caso di pericolo per gli impiegati, alunni, insegnanti, ecc..., l'impresa, qualora non sia in grado di ripristinare il livello di efficienza e di sicurezza degli immobili e/o impianti, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione, nell'ordine, ai seguenti soggetti:

- a) al Direttore dell'Unità Operativa o al Responsabile della struttura che utilizza l'immobile/l'impianto, il quale potrà disporre in via cautelativa l'interruzione dell'utilizzo;
- b) alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore s'impegna ad allontanare dalle attività e dai luoghi oggetto di interventi e quindi a sostituire, il personale che, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, viene ritenuto non idoneo per la tipologia degli interventi da svolgere.

Art. 49 Piani di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al responsabile del procedimento Il Documento di Valutazione dei Rischi dell'impresa appaltatrice, di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, redatto tenuto conto del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) predisposto dall'Amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo n. 81/08.

L'Appaltatore e, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, quando necessario in relazione alla specifica attività lavorativa effettuata, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo della Sicurezza specifico (art. 131 comma 2/c del D.lgs 163/2006), relativo all'intervento, da sottoporre a verifica da parte dell'A.C.

L'Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S).

Nel caso in cui per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs 81/2008, l'Appaltatore dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs 81/2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione il presente articolo.

Art. 50 Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)

Qualora il Direttore dell'esecuzione lo ritenga necessario in considerazione della specifica attività lavorativa ordinata, l'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dell'esecuzione o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.lgs 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo o piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento rispettivamente nei casi in cui non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del DLgs 81/2008 oppure dette condizioni ricorrono.

Il piano operativo di sicurezza deve essere aggiornato ogni qualvolta ne ricorrono le condizioni.

Art. 51 Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto..

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Parte 7 - NORME FINALI

Art. 52 Obblighi dell'appaltatore prima della consegna dei lavori

Fermo restando gli obblighi previsti nel presente capitolato in materia di sicurezza, sistema di organizzazione dell'attività e dotazioni, prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore, e per suo tramite i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile del Procedimento, la seguente documentazione:

denuncia lavoro agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;

dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalla OO.SS.

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

DURC, documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

Acquisiti tutti i documenti di cui al presente articolo e validati i piani operativi di sicurezza, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori, che ne provvede previo accertamento, in contraddittorio con l'appaltatore, dell'effettiva corrispondenza del sistema di organizzazione, della disponibilità ed idoneità delle sedi operative, nonché di quanto

dichiarato, in sede di offerta, in termini di mezzi, maestranze e risorse in genere da mettere a disposizione dell'appalto.

Della verifica della disponibilità ed idoneità di quanto riportato nel documento di offerta sarà redatto apposito Verbale.

Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata, venga riscontrata l'assenza di una o più "dotazioni, attrezzature, mezzi, maestranze, valenze professionali, ecc." previste nel documento di offerta, ciò risulterà dal verbale medesimo, nel quale verrà assegnato contestualmente un termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi entro il quale l'Appaltatore dovrà provvedere agli adeguamenti necessari.

Trascorso inutilmente detto termine, l'Impresa decadrà dall'aggiudicazione e l'appalto verrà affidato alla ditta che segue in graduatoria, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria e fatta salva la richiesta di risarcimento del danno.

Art. 53 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1 - L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;

2 - L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni;

3 - Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal presente capitolato.

4 - Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni dell'A.C., comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.

5 - Dovrà altresì permettere, su richiesta dell'A.C., a concedere ad altra Impresa, affidataria di lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei rispettivi lavori. In tal caso l'Appaltatore, fermo restando il rispetto delle ordinarie misure di sicurezza, non ha diritto di pretendere alcun compenso.

6 - La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte, allo sfalcio di erbe infestanti e il contenimento della dispersione di polveri come previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

7 - Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

8 - Ogni materiale utilizzato nell'esecuzione dei lavori d'appalto deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione dell'A.C., entro 60 gg. dalla data di effettivo utilizzo risultante dal Programma Esecutivo dei Lavori.

9 - L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dall'A.C., per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

10 - La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

11 - La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,

prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione dell'A.C., i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

12 - La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.

13 - L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

14 - L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

15 - L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.

16 - La fornitura di adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabile o non più verificabile dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta dell'A.C.. La documentazione fotografica deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative rilevazioni.

17 - L'aggiornamento degli elaborati grafici richiesti dall'A.C., con la consegna di copia riproducibile di disegni e files su CD-R redatti in formato DWG/DXF e conforme alla normativa UNI, aggiornati secondo quanto effettivamente realizzato ("as-built")

18 - La produzione di documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i materiali utilizzati quali certificati di resistenza la fuoco, tipologia dei materiali, classe di resistenza la fuoco, composizione specifiche per la manutenzione dei materiali, dichiarazione di conformità.

All'atto della consegna delle predette documentazioni l'appaltatore e/o i subappaltatori esecutori delle opere dovranno fornire assistenza all'A.C. per l'accertamento tecnico finalizzato alla consegna dell'opera per la manutenzione.

19 - Disinfestazione delle zone dei lavori, da eseguirsi a carico dell'impresa prima dell'inizio dei lavori ed al termine degli stessi, ed a mezzo di ditta specializzata. Pertanto, qualsiasi incidente, che potesse verificarsi per l'inosservanza alla predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente pulizia e disinfestazione, e' sempre responsabile l'appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'appaltante;

20 - L'appaltatore deve, se necessario, predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Quando l'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul pagamento successivo.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso ai pagamenti stessi debba provvedere l'appaltante. Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Rimangono però a carico della Ditta appaltatrice gli allacciamenti ai punti di distribuzione delle forniture e tutte le opere di supporto alle opere incluse nell'appalto,.

L'appaltatore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per gli eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dall'esecuzione delle opere di cui

trattasi, salvo il risarcimento di eventuali danni che derivassero ai lavori da esso eseguiti, da rifondersi dalla Ditta che ne fu causa nella misura stabilita dall'A.C. a suo insindacabile giudizio.

21 - Sono a carico dell'Appaltatore le spese dello smaltimento in discarica dei materiali di risulta provenienti da escavazioni, demolizioni, ripristini, ecc. ecc.. E' anche obbligo, cura e spesa dell'Appaltatore differenziare i rifiuti, in particolare i manufatti in legno.

La Ditta appaltatrice è responsabile di tutte le modalità per il conferimento dei rifiuti nei punti di scarico indicati dall'ASM spa.

22 - Nel caso in cui, nel corso dei lavori si dovessero produrre materiali di scavo (terre e rocce) e non fosse prevedibile il loro riutilizzo, questi devono essere allontanati, smaltiti come previsto nel D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nelle discariche autorizzate. Il costo dello smaltimento sarà a carico dell'Appaltatore.

23 - Le imprese appaltatrici / esecutrici si impegnano a consegnare, presso la loro sede di lavoro, le comunicazioni obbligatorie anticipate effettuate al Centro per l'Impiego ex art. 39 del D.L. 112/2008 convertito con modifiche dalla L. 133/2008, anche al fine di rendere meno invasiva ed affannosa per le stesse imprese la fase di una eventuale verifica ispettiva da parte degli Organi di Vigilanza;

24 Le imprese appaltatrici / esecutrici si impegnano ad applicare, ai sensi del D.Lgs. 72 del 25.02.2000, ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, nonché da CCNL di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa l'iscrizione alla Cassa Edile, ove prevista.

25 - Le imprese appaltatrici / esecutrici sono obbligate a far effettuare, ai lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile, 16 ore di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro presso l'Ente Scuola CIPET, come previsto dal CCNL Edile del 18.06.2008.

26.1 - Nei cantieri tutti i lavoratori presenti a qualsiasi titolo devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del medesimo e l'indicazione del datore di lavoro, ex art. 18, comma 1, let. U) del D.Lgs. 81/2008;

26.2 - L'appaltatore è tenuto ad applicare e far applicare, a tutti i lavoratori impiegati nella realizzazione di opere edili ed affini, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Edilizia ed affini di riferimento e dai relativi accordi integrativi, inclusa l'iscrizione alla Cassa Edile. Per le attività non ricomprese nel settore edile, l'obbligo dell'adozione e del rispetto del trattamento economico e normativo di cui al CCNL di riferimento e ai relativi accordi integrativi; sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

26.3 L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

26.4 L'appaltatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 16 e 23 della LR Toscana 38/2007, in materia di sicurezza e regolarità del lavoro nel cantiere, nonché di quelle previste dall'art. 24, comma 1, della medesima LR Toscana 38/2007, in materia di intimidazione condizionante la regolare e corretta esecuzione dei lavori.

26.5 L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136 e s.m. Inoltre l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del governo della provincia di Prato, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 54 Orario di lavoro

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove vengono eseguiti i lavori e, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Appaltatore non è iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti previsti contrattualmente. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

Per non provocare interruzioni od intralci alla normale attività, all'Appaltatore potrà essere richiesto di eseguire lavori anche al di fuori del normale orario di lavoro dei giorni feriali, sabato compreso, e nei giorni festivi ove occorra, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza ma, anche, senza aver diritto a compensi od indennità di sorta, al di fuori di quanto previsto nell'elenco prezzi allegato al presente capitolato, essendo i relativi prezzi già comprensivi di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa, fatto salvo eventuali diverse disposizioni impartite per iscritto dall'A.C.

Art. 55 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del DLgs 42/2004.

Art. 56 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

in attuazione del DM 203/2003 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, e della Del. GRT n. 337 del 15/05/2006, nonché dell'art. 33 della LR Toscana 38/20078, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, e solo se solo compreso nel progetto, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

I manufatti e i beni di cui al precedente comma sono quelli precisati nell'allegato 2 alla Del. GRT n. 337 del 15/05/2006:

L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4 L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del DLgs 152/2006.

Art. 57 Custodia dei cantieri

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.